

**Comune di Macerata**

# **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELLE  
ATTIVITA' DI BARBIERE,  
PARRUCCHIERE PER  
UOMO E DONNA  
ED ESTETISTA**

*Approvato con atto consiliare n.115 del 20.10.1997*

*Esaminato e parzialmente annullato dal CO.RE.CO. nella seduta del 10.12.1997 n. 13935*

*Integrato con delibera consiliare n. 106 del 22.12.1998*

*Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 29.12.1998 n. 8778/98*

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14/2/1963 n. 161, modificata dalla Legge 23/12/70 n. 1142, dalla Legge 04/01/1990 n. 1, dalla legge Regionale n. 47 del 24/9/92 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

2) Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o ospiti o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al 1° comma del presente Regolamento, qualora non disciplinabili dall'art. 194 del T.U. Leggi Sanitarie.

3) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il richiedente consenta i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività. Detti locali debbono essere comunque distinti, separati e non comunicanti con i locali adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio. Nel caso in cui l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via è fatto obbligo esporre all'esterno apposita targa di dimensioni minime di cm 30x10, indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata

4) Non sono soggette al presente Regolamento:

a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;

b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi, proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 2**

### **AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO**

1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dall'organo competente previo parere obbligatorio della competente Commissione Comunale.

2) Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui sopra al domicilio dell'utente, salvo che tali attività siano esercitate a favore delle persone immobilizzate o disabili

o per particolari e straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci qualificati di imprese già autorizzate a operare in sede fissa.

3) L'autorizzazione di cui al presente articolo sarà rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate dai successivi articoli del presente Regolamento.

### **ART. 3**

#### **CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE**

1) L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le attrezzature in essa indicati.

2) L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede purché, per ogni specifica attività, il titolare per le imprese individuali, i soci partecipanti per le società aventi i requisiti di cui alla Legge 443/85, il Direttore per le società non aventi natura artigiana, il titolare, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.

3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna.

4) I barbieri ed i parrucchieri per uomo e donna nell'esercizio delle loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure.

### **ART. 4**

#### **REQUISITI**

1) L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

a) possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla Legge 8/8/85 n. 443. Per le imprese societarie esercenti le attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna diverse da quelle previste dalla suddetta Legge 443/85, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla C.P.A.. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di cui alla Legge n. 443/85.

Per le imprese societarie esercenti le attività di cui alle lettere A), B), C), del successivo articolo non aventi i requisiti previsti dalla suddetta Legge 443/85 il competente Servizio Attività Produttive accerterà la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A..

b) idoneità sanitaria del titolare dell'autorizzazione o dei soci titolari o del direttore d'azienda.

c) idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili ai sensi dei successivi articoli.

d) possesso dei requisiti di legge in merito alla destinazione urbanistica ed alla sicurezza statica dei locali.

e) per Barbiere e Parrucchiere: qualificazione professionale del titolare o di tutti i soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23/12/70 n. 1142 e/o, per Estetista, qualificazione professionale del titolare e di tutti i soci e dei dipendenti che esercitano professionalmente (con esclusione degli apprendisti) conseguita ai sensi degli artt. 3 e 8 della Legge 4/1/90 n. 1.

## **ART. 5**

### **TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI**

1) Le autorizzazioni di cui al precedente art. 2 potranno essere rilasciate per le seguenti tipologie:

A) BARBIERE: trattasi di attività esclusivamente su persona di sesso maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli e in servizi tradizionalmente complementari, quali la colorazione e la decolorazione.

B) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività esercitabili indifferentemente su uomo e donna, comprendenti:

- taglio dei capelli
- esecuzione di acconciature
- colorazione e decolorazione dei capelli
- applicazione di parrucche
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

C) ESTETISTA: comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico indicate in allegato alla Legge 4/1/90 n. 1 e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11/10/86 n. 713.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

## ART. 6

### COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1) La Commissione Consultiva Comunale, prevista dall'art. 2 bis della Legge 14/2/63 n. 161, come modificata dalla Legge 23/12/70 n. 1142, dalla Legge 4/1/90 n. 1 e dalla Legge 24/9/92 n. 47, è nominata dalla Giunta Municipale, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

2) La Commissione Consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta:

- a) da tre rappresentanti della categoria artigianale designati dalle Associazioni più rappresentative presenti nella Commissione Provinciale Artigianato;
- b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- c) dal responsabile del Settore Igiene Pubblica della U.S.L.;<sup>1</sup>
- d) dal Comandante della Polizia Municipale;<sup>2</sup>
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato;
- f) ai fini del rilascio delle autorizzazioni di estetista, la Commissione è integrata da due imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio dell'attività di estetista designati dalle Associazioni più rappresentative con componenti eletti nella C.P.A..

3) Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione Consultiva, il Sindaco, qualora non pervenissero le designazioni da parte delle Organizzazioni di categoria, invita a provvedere entro trenta giorni, scaduto tale termine provvede autonomamente a costituire la medesima, scegliendo i membri fra i titolari di imprese della categoria esplicanti l'attività nel Comune, oppure scegliendoli fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle Organizzazioni Sindacali.

4) Unitamente ai componenti effettivi vengono nominati i componenti supplenti

## ART. 7

### COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1) La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;
- c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;

---

<sup>1</sup> Il Coreco, nella seduta del 10.12.1997 ha parzialmente annullato il presente Regolamento limitatamente alla locuzione "o suo delegato" contenuta nella presente lettera c) dopo la parola "USL".

<sup>2</sup> Il Coreco, nella seduta del 10.12.1997 ha parzialmente annullato il presente Regolamento limitatamente alla locuzione "o suo delegato" contenuta nella presente lettera d) dopo la parola "Municipale".

- d) modifiche o revisioni del presente Regolamento;
- e) il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
- f) l'adozione dei provvedimenti di annullamento, sospensione, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni.

2) Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione gli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.

3) Le domande di autorizzazione devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Hanno comunque la precedenza, nel caso di iscrizione congiunta all'ordine del giorno, le domande di trasferimento.

## **ART. 8**

### **FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

1) Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di membri, purché non inferiori a quattro. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi da presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2) Funge da segretario della Commissione un dipendente del Servizio Attività Produttive.

3) in caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti, di cui alla lettere a), b), e), f), del precedente articolo 6, il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'Organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione, e, in caso di silenzio, valgono le norme previste dall'ultimo comma dell'art. 6.

4) Gli inviti di convocazione ai componenti della Commissione debbono pervenire per iscritto almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa e debbono contenere l'ordine del giorno della seduta.

5) Le domande di autorizzazione devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si considera pervenuta nella data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione.

## **ART. 9**

### **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

1) La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, va presentata su carta legale al Sindaco e deve contenere l'indicazione dei seguenti requisiti essenziali:

- a) - cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente, codice fiscale e recapito telefonico;
- b) - denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) - ubicazione precisa del locale ove si intende esercitare l'attività;
- d) - l'attività che si intende esercitare.

2) Alla domanda dovranno essere allegati, al momento della presentazione, i seguenti documenti:

- a) - certificazione di qualificazione professionale, per le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, del richiedente o di tutti i soci tranne quelli non partecipanti e del Direttore nel caso di società non artigiana, rilasciata dalla C.P.A.
- b) - documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per la qualificazione professionale per l'attività di estetista.
- c) - per le Società, certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

3) Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare in possesso della qualificazione professionale, come previsto dall'art. 2 della Legge 23/12/70 n. 1142 o dell'art. 3 della Legge 4/1/90 n. 1;

4) Qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante della Società.

5) L'esame della domanda dovrà avvenire da parte della Commissione Consultiva di cui all'art. 6 entro 45 giorni dalla data di presentazione.

6) Il provvedimento di concessione o di diniego dell'autorizzazione va notificato al richiedente entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda.

Entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento favorevole, il richiedente dovrà altresì presentare:

a) planimetria e certificato di destinazione urbanistica del locale destinato all'esercizio dell'attività o in subordine certificato e planimetria catastali.

c) domanda per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria

## **ART. 10**

### **RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 5 lett. A e B è rilasciata con provvedimento dell'Organo competente, sentita la Commissione di cui al precedente art. 6.  
L'autorizzazione per l'attività di estetista è rilasciata con provvedimento dell'Organo competente, previo parere della C.P.A. sulla sussistenza dei requisiti per la qualificazione professionale, sentita la Commissione comunale di cui al precedente art. 6
- 2) L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta degli organi di vigilanza.
- 3) Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con se l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 4) Le imprese artigiane esercenti le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, possono cedere alla clientela prodotti inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso. In detti casi non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al R.E.C. ed alla Legge n. 426/71 e s.m. ed integrazioni.

## **ART. 11**

### **RICORSI**

- 1) Il provvedimento di accoglimento o rifiuto della domanda di autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Contro il suddetto provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dello stesso.

## **ART. 12**

### **INIZIO ATTIVITÀ**

- 1) Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve iniziare l'attività entro 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.
- 2) Eventuali proroghe al termine di cui sopra possono essere concesse su richiesta per soli gravi e comprovati motivi non dipendenti dall'inerzia del richiedente.



## **ART. 13**

### **CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

#### **O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA, SUBINGRESSO**

- 1) In caso della cessazione dell'attività il titolare dell'esercizio deve riconsegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione.
- 2) In caso di invalidità, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della Legge n. 443/85, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno degli eredi legittimi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della Legge 23/12/70 n. 1142 o della Legge 4/1/90 n. 1.
- 3) Nel caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante già in possesso della qualifica professionale e dei requisiti previsti dal presente regolamento alla data di trasferimento dell'azienda, può iniziare l'attività, subordinatamente alla presentazione al Sindaco della domanda di autorizzazione.
- 4) Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'azienda può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale e chiesto l'autorizzazione.
- 5) Qualora non ottenga la qualifica professionale entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
- 7) Decade da tale diritto anche nel caso in cui non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di riconoscimento della qualifica professionale.

## **ART. 14**

### **SOSPENSIONE ATTIVITÀ - REVOCA AUTORIZZAZIONE**

- 1) L'attività può essere sospesa solo su espressa e motivata richiesta presentata al Sindaco in carta legale, il quale la concede, per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabili, per gravi motivi, per ulteriore tre mesi alla scadenza dei quali, senza che sia stata ripresa l'attività, l'autorizzazione è revocata.

## **ART. 15**

### **TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO**

- 1) I trasferimenti definitivi nella stessa circoscrizione delle attività esistenti saranno

autorizzati dal competente Organo comunale, sentita la Commissione comunale, purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino sia almeno uguale o superiore a quella esistente all'atto della richiesta di trasferimento tra la vecchia sede e l'esercizio ad essa più vicino ovvero rispetti la distanza di metri lineari 200 se più favorevole

2) In caso di sfratto esecutivo non per morosità, sopravvenuta inagibilità statica dei locali, trasferimento in locali di proprietà, il trasferimento nella stessa circoscrizione può essere autorizzato a condizione che sia rispettata la distanza minima di ml 150.

3) Particolari deroghe al rispetto delle distanze minime possono essere concesse per cause di forza maggiore (sfratti esecutivi, calamità naturali, ristrutturazione dei locali, adeguamenti igienico funzionali, ecc...), sentito il parere della Commissione comunale. Tali deroghe sono temporanee e non possono essere superiori a mesi dodici.

4) I trasferimenti al di fuori della circoscrizione sono autorizzabili a condizione che vengano rispettati i criteri previsti dall'art. 21 del presente regolamento per il rilascio di nuove autorizzazioni.

## **ART. 16**

### **REQUISITI IGIENICO SANITARI**

1) L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio, è di competenza del Settore Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L..

2) Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, sentito il responsabile sanitario del Settore Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L.

## **ART. 17**

### **REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI**

1) Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali separati da altre attività.

2) I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, devono avere le seguenti caratteristiche, salvo diverse o particolari valutazioni del settore igiene e sanità pubblica della U.S.L.:

a) Altezza richiesta dagli strumenti urbanistici vigenti e superficie non inferiore a mq. 9;

- b) pulizia ed adeguata areazione dei locali;
  - c) il pavimento deve essere di materiale impermeabile onde consentire la lavatura e la disinfezione completa, le pareti anch'esse devono essere facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza di almeno cm. 180
  - d) il locale deve essere fornito di acqua calda e fredda;
  - e) il locale deve essere protetto da ogni tipo di insetti e deve essere dotato di servizi igienici adeguati;
- 3) L'esercizio deve essere dotato di servizi igienici disimpegnati dall'ambiente di lavoro, **aventi** pareti rivestite con piastrelle fino a cm. 180

## **ART. 18**

### **REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE**

- 1) Le attrezzature e le suppellettili utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:
- a) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati, di volta in volta per ogni persona, gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica;
  - b) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia;
  - c) dovranno essere usati, per quanto possibile, strumenti a perdere per quanto riguarda quelli che potenzialmente possono provocare ferite con fuoriuscita di sangue; quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente dovranno essere, di volta in volta, disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica o sterilizzati a mezzo di speciale autoclave. E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia di igiene;
  - d) l'esercizio deve essere dotato di recipienti idonei a chiusura ermetica per la raccolta dei rifiuti e per la biancheria sporca;
  - e) deve essere effettuato continuamente il cambio individuale di biancheria.
- 2) E' vietato l'uso del piumacciolo, per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine dovranno usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone, da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

## **ART. 19**

### **NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ**

- 1) A tutti gli addetti ai servizi delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, è fatto obbligo di usare indumenti di colore chiaro, in modo da poter notare lo stato di pulizia.
- 2) E' obbligatorio l'uso dei guanti per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/1924 n. 1938, e che, per il sistema di permanente a freddo, maneggino preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati.
- 3) Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati deve essere conforme alle disposizioni legislative nella disciplina dei prodotti cosmetici.

## **ART. 20**

### **CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE**

- 1) In armonia con quanto prescritto dagli artt. 262, sostituito dall'art. 14 della Legge n. 283/62 e 264 del vigente T.U. LL.SS. n. 1265/34 e s.m., il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare la propria opera, anche se trattasi del titolare dell'esercizio, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, il settore igiene e sanità pubblica della USL abbia accertato l'idoneità fisica e l'assenza di malattie infettive e contagiose o di postumi inabilitativi di esse, attraverso rilascio del libretto sanitario.
- 2) Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito sarà annotato nel libretto sanitario, che deve essere conservato nella sede dell'attività, per gli opportuni controlli sanitari.
- 3) le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.
- 4) il personale deve usare la massima pulizia con particolare riferimento a mani e unghie.

## **ART. 21**

### **NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

- 1) Ai fini dell'applicazione dei criteri fissati nei successivi commi, gli esercizi sono divisi in tre categorie:
  - A) BARBIERI
  - B) PARRUCCHIERI PER UOMO E DONNA

## C) ESTETISTA

2) Sulla base dell'art. 2 della Legge n. 1142 del 23/12/1970 e dell'art. 4 della L.R. n. 47 del 24/9/92 saranno rilasciate autorizzazioni a svolgere le attività di cui al presente Regolamento secondo le seguenti distanze stabilite in rapporto alla popolazione residente e fluttuante, al numero di addetti in esercizio nelle imprese ed alle superfici urbanizzate così come risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$D = \sqrt{\frac{S}{P / E}}$$

dove "D" è uguale alla distanza minima tra gli esercizi

"S" è uguale alla superficie urbanizzata della circoscrizione

"P" è uguale al rapporto tra la popolazione ed il numero ottimale dei residenti per addetto

"E" è uguale al rapporto tra il numero degli addetti ed il numero degli esercizi attualmente in attività

**CIRCOSCRIZIONE N. 1 - LA PACE - CAIROLI - S. LUCIA - RIONE MARCHE**

<b>Professione</b>	<b>Distanze minime</b>
Barbieri	ml. 550
Parrucchieri	ml. 250
Estetista	ml. 650

**CIRCOSCRIZIONE N. 2 - CENTRO - MAMELI - CAVOUR - VELINI**

<b>Professione</b>	<b>Distanze minime</b>
Barbieri	ml. 550
Parrucchieri	ml. 250
Estetista	ml. 650

**CIRCOSCRIZIONE N. 3 - VIA ROMA - S. CROCE - SAN FRANCESCO - COLLEVARIO**

<b>Professione</b>	<b>Distanze minime</b>
Barbieri	ml. 500
Parrucchieri	ml. 230
Estetista	ml. 590

#### **CIRCOSCRIZIONE N. 4 - VILLA POTENZA**

<b>Professione</b>	<b>Distanze minime</b>
Barbieri	ml. 620
Parrucchieri	ml. 285
Estetista	ml. 700

#### **CIRCOSCRIZIONE N. 5 - SFORZACOSTA**

<b>Professione</b>	<b>Distanze minime</b>
Barbieri	ml. 1215
Parrucchieri	ml. 555
Estetista	ml. 1430

#### **CIRCOSCRIZIONE N. 6 - PIEDIRIPA**

<b>Professione</b>	<b>Distanze minime</b>
Barbieri	ml. 1550
Parrucchieri	ml. 705
Estetista	ml. 1830

3) La distanza tra gli esercizi deve essere calcolata misurando in linea retta (perpendicolare o parallela all'asse stradale) il percorso pedonale più breve consentito. Tale distanza deve essere misurata dal numero civico dell'esercizio esistente più vicino al numero civico del nuovo esercizio.

- 4) L'accertamento è affidato al Comando di Polizia Municipale
- 5) La distanza minima prevista per la circoscrizione in cui verrà ubicato l'esercizio deve sussistere anche da altro esercizio appartenente allo stesso tipo di attività anche se ubicato in altra circoscrizione.

## **ART. 22**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- 1) Fermo restando i criteri di cui all'art. 21 del presente Regolamento, coloro che sono in possesso di un'autorizzazione amministrativa a contenuto limitato (parrucchiere per solo uomo o per sola donna) hanno diritto di ottenere la trasformazione dell'autorizzazione stessa per poter esercitare l'attività unisex.
- 2) Coloro che sono in possesso di autorizzazione amministrativa per l'attività di "barbiere" e ottengano la qualifica professionale per l'attività di parrucchiere per uomo e donna possono ottenere, dietro richiesta in bollo, l'aggiunta della voce suddetta.
- 3) L'esercizio congiunto delle attività di barbiere e parrucchiere viene computato, ai fini di cui ai precedenti articoli 15 e 21, nel contingente dei parrucchieri.

## **ART. 23**

### **TARIFFE**

- 1) Il titolare dell'attività dovrà esporre in maniera ben visibile alla clientela le tariffe applicate.

## **ART. 24**

### **ORARI**

- 1) Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni Sindacali di Categoria e la Commissione comunale.
- 2) E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

## **ART. 25**

### **CONTROLLI**

- 1) Gli Agenti di Polizia Municipale, della forza pubblica ed il personale ispettivo della U.S.L., incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.
- 2) La U.S.L., al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accerta l'utilizzo delle apparecchiature previste nell'elenco allegato alla legge n. 1/90, destinate allo svolgimento dell'attività di estetista.
- 3) Allo stesso fine la U.S.L., effettua controlli sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro della Sanità, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 1/90.
- 4) I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al Comune competente per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni disposte nel successivo articolo.

## **ART. 26**

### **SANZIONI**

- 1) Le trasgressioni al presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3/3/34 n. 383 modificato dall'art. 9 della Legge 9/6/47 n. 530 e dell'art. 3 della Legge 12/7/63 n. 603 e Legge 24/11/81 n. 689, con sanzione amministrativa da £. 100.000 al £. 1.000.000.
- 2) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti di cui all'art. 3 della Legge n. 11/90 è inflitta la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 5.000.000 con le procedure di cui alla L.R. 5/7/83 n. 16 ed alla Legge n. 689/81 come previsto dall'art. 10, 1° comma della L.R. n. 47/92.
- 3) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione è inflitta con le stesse procedure di cui al comma precedente la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 al £. 2.000.000 come previsto dall'art. 10, comma 2 della L.R. 47/92.

## **ART. 27**

### **ABUSIVISMO**

- 1) Il Sindaco ordina, applicando le sanzioni di cui all'articolo precedente, la cessazione delle attività esercitate senza autorizzazione.



- 2) Copia del verbale di contestazione dell'esercizio dell'attività abusiva sarà trasmesso alla competente C.P.A. ai sensi della L.R. n. 33/97.
- 3) Decorsi 10 giorni dall'intimazione della cessazione dell'attività qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.
- 4) Nel caso di esercizio di forma ambulante delle attività previste dal presente regolamento, fatte salve le deroghe contemplate espressamente, si applica la sanzione amministrativa da £. 1.000.000 a £. 5.000.000.

## **ART. 28**

### **ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI**

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari.

## **ART. 29**

### **NORMA TRANSITORIA E FINALE**

**ABROGATO** (Delibera Consiliare n. 106 del 22.12.1998)

## SOMMARIO

<b>ART. 1</b>	<b>2</b>
<b>Oggetto del regolamento</b>	<b>2</b>
<b>ART. 2</b>	<b>2</b>
<b>Autorizzazione amministrativa all'esercizio</b>	<b>2</b>
<b>ART. 3</b>	<b>3</b>
<b>Contenuti dell'autorizzazione</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4</b>	<b>3</b>
<b>Requisiti</b>	<b>3</b>
<b>ART. 5</b>	<b>4</b>
<b>Tipologia delle autorizzazioni</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6</b>	<b>5</b>
<b>Commissione consultiva comunale</b>	<b>5</b>
<b>ART. 7</b>	<b>5</b>
<b>Compiti della Commissione Consultiva Comunale</b>	<b>5</b>
<b>ART. 8</b>	<b>6</b>
<b>Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale</b>	<b>6</b>
<b>ART. 9</b>	<b>6</b>
<b>Domanda di autorizzazione</b>	<b>6</b>
<b>ART. 10</b>	<b>7</b>
<b>Rilascio dell'autorizzazione</b>	<b>7</b>
<b>ART. 11</b>	<b>8</b>
<b>Ricorsi</b>	<b>8</b>
<b>ART. 12</b>	<b>8</b>
<b>Inizio attività</b>	<b>8</b>
<b>ART. 13</b>	<b>9</b>
<b>Cessazione dell'attività</b>	<b>9</b>
<b>o modificazione della titolarità dell'impresa, subingresso</b>	<b>9</b>
<b>ART. 14</b>	<b>9</b>
<b>Sospensione attività - revoca autorizzazione</b>	<b>9</b>
<b>ART. 15</b>	<b>9</b>
<b>Trasferimento dell'esercizio</b>	<b>9</b>
<b>ART. 16</b>	<b>10</b>
<b>Requisiti igienico sanitari</b>	<b>10</b>

<b>ART. 17</b>	<b>10</b>
<b>Requisiti igienici dei locali</b>	<b>10</b>
<b>ART. 18</b>	<b>11</b>
<b>Requisiti igienici delle attrezzature</b>	<b>11</b>
<b>ART. 19</b>	<b>12</b>
<b>Norme igieniche per l'esercizio delle attività</b>	<b>12</b>
<b>ART. 20</b>	<b>12</b>
<b>Controlli sanitari del personale</b>	<b>12</b>
<b>ART. 21</b>	<b>12</b>
<b>Norme per il rilascio delle autorizzazioni</b>	<b>12</b>
<b>ART. 22</b>	<b>15</b>
<b>Disposizioni finali</b>	<b>15</b>
<b>ART. 23</b>	<b>15</b>
<b>Tariffe</b>	<b>15</b>
<b>ART. 24</b>	<b>15</b>
<b>Orari</b>	<b>15</b>
<b>ART. 25</b>	<b>16</b>
<b>Controlli</b>	<b>16</b>
<b>ART. 26</b>	<b>16</b>
<b>Sanzioni</b>	<b>16</b>
<b>ART. 27</b>	<b>16</b>
<b>Abusivismo</b>	<b>16</b>
<b>ART. 28</b>	<b>17</b>
<b>Abrogazione delle norme precedenti</b>	<b>17</b>
<b>ART. 29</b>	<b>17</b>
<b>Norma transitoria e finale</b>	<b>17</b>